



COMUNE DI CORROPOLI


Provincia di Teramo



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DI POLIZIA URBANA



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 39 DEL 30/9/19



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DI POLIZIA URBANA

INDICE

- *Art. 1 – Oggetto della normativa*
- *Art. 2 – Ambito di applicazione*
- *Art. 3 – Definizioni*
- *Art. 4 – Comportamenti contrari al decoro urbano*
- *Art. 5 – Manutenzione degli edifici*
- *Art.6- Manutenzione di aree adibite a cantiere*
- *Art. 7 – Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati*
- *Art.8 – Sgombero della neve*
- *Art.9 – Battitura di tappeti e altri oggetti*
- *Art.10 – Panni stesi all'aperto*
- *Art.11 – Fontane pubbliche*
- *Art.12 – Cura e tutela degli animali*
- *Art. 13 – Disposizioni sul verde privato*
- *Art. 14 – Rifiuti*
- *Art. 15 – Impianti di condizionamento e ricezione radiotelevisiva*
- *Art. 16 – Atti contrari alla decenza morale*
- *Art. 17 - Divieto di sosta e stazionamento di caravan, autocarri, roulotte, tende*
- *Art.18 – Attività rumorose e utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici*
- *Art.19 – Utilizzo di dehors centro storico*
- *Art.20 – Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale*
- *Art.21 - Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni*
- *Art.22 – Norme transitorie*
- *Art.23 – Abrogazioni e disposizioni*
- *Art.24 – Entrata in vigore*

REGOLAMENTO ARREDO E DECORO URBANO E DI POLIZIA URBANA

Art. 1 – Oggetto della normativa

Con la stesura del “Regolamento per l’arredo e decoro urbano” l’amministrazione comunale intende raccogliere e disciplinare in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”.

Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano come l’espressione più immediata ed appariscente dell’immagine di un paese.

Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici privati o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento ha valore prescrittivo e costituisce normativa particolareggiata limitatamente alle aree del centro storico e per le aree all’interno del centro abitato così come delimitato nelle allegate planimetrie (allegati 1 e 2).

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisite le relative autorizzazioni secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) Decoro urbano, un’ottimale qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino ed alla decenza morale;
- b) Arredo urbano, insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - all’abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, dissuasori, ecc.).
- c) Patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art. 4 – Comportamenti contrari al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto danneggiare, deturpare e comunque attuare azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all’articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E’ fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio di cui all’art. 2 comma a) e su arredi urbani di cui all’art. 3 comma b), in particolare su alberi, su pali dell’illuminazione pubblica, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell’autorità comunale.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere e, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d) utilizzare l’arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.
 - f) sporcare e/o imbrattare il suolo pubblico con rifiuti di qualsiasi genere;
 - g) depositare qualsiasi tipo di rifiuto all’esterno dei cassonetti;
 - h) abbandonare rifiuti su terreni e aree pubbliche che non siano specificamente destinati a tale scopo;
 - i) lasciare materiale incustodito od oggetti qualsiasi che possano pregiudicare il decoro urbano, in luoghi prospicienti ad aree e viabilità pubblica;

l) ammassare o abbandonare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, compresi veicoli in evidente stato di disuso, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso o abbandono conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

m) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti di qualsiasi tipo, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

Art. 5 – Manutenzione degli edifici

1. I proprietari devono mantenere in buona condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esposti su pubbliche vie (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, pulizia canali, erba su facciate, tetto, ecc.).

2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili.

3. È fatto obbligo ai proprietari privati di stabili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

4. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 3 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte di cui al punto 3 del presente dispositivo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli stabili nonché allo smaltimento dei rifiuti ed al taglio della vegetazione all'interno dei giardini o aree scoperte esistenti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

5. L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.

6. È vietato collocare su finestre, balconi, terrazzi o nei vani delle aperture verso la pubblica via o verso i cortili, qualsiasi oggetto mobile (vasi fiori, cassette, gabbie uccelli, ecc...) che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

7. È vietato procedere all'innaffiatura dei vasi o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla pubblica via;

8. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso.

Art.6- Manutenzione di aree adibite a cantiere

1. È fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili, di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro ed alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.

2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese ed ai proprietari, mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via ed area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque ed in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni, ai motoveicoli e ciclo veicoli nonché agli autoveicoli in genere.

3. È fatto obbligo a tutti i cantieri curare la regolazione degli scarichi e le percolazioni delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.

4. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere, provvedere alla pulizia allo sfalcio ed alla potatura della vegetazione presente, ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.7- Deturpamento di edifici e beni pubblici e privati

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni ecc. gli edifici pubblici e privati, monumenti in genere, le panchine e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

Nei giardini pubblici è altresì fatto divieto di camminare sugli spazi erbosi, quando non espressamente consentito, danneggiare o smuovere giochi, sedili, panchine, guastare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, arbusti, siepi, alberi, cogliere fiori, introdurre animali.

Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d'arte in considerazione della qualità delle superfici e/o degli oggetti danneggiati.

È vietato, su tutto il territorio comunale, posizionare materiale pubblicitario o simile su alberi e pali della pubblica illuminazione o segnali stradali.

Art. 8- Sgombero della neve

1. È fatto obbligo ai proprietari, gestori o comunque ai soggetti che hanno la disponibilità degli edifici o ne siano responsabili, di eliminare la neve depositata su terrazze e davanzali qualora la relativa caduta possa essere causa di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È vietato ostruire gli scarichi di pozzetti stradali, nonché spandere liquidi che, in seguito ad abbassamento delle temperature, possano congelare il suolo e costituire insidia o pericolo per la pubblica incolumità.

3. È fatto obbligo ai conducenti dei veicoli in presenza di pozzanghere, fanghiglia o neve fradicia sulle strade di tenere un comportamento che eviti, in qualunque modo, di bagnare o inzaccherare i pedoni e i ciclisti.

4. Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere allo sgombero della neve sulle superfici pubbliche, analogo impegno costituisce dovere civico per i frontisti.

Art. 9 – Battitura di tappeti e altri oggetti

È vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni o simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 10:00. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto, nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;

Art. 10 – Panni stesi all'aperto

È vietato esporre o stendere all'aperto, nel centro storico ed all'interno del centro l'abitato così come evidenziato nell'allegata planimetria, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciordinare biancheria od altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili, dalle vie e piazze pubbliche.

Art. 11 – Fontane pubbliche

È vietato bagnarsi nelle pubbliche fontane. È vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo ingombrante come botti, tini, barili e simili.

Art. 12 – Cura e tutela degli animali

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute nei commi che seguono qualora non incompatibili con tali norme.

1) Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

2) In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;

3) Fermo restando le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo se utilizzati a supporto di attività pastorale, al guinzaglio. Per tutte le situazioni invece, se pericolosi, dovranno essere muniti di museruola, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12-12-2006. I cani da gregge, di taglia medio-grande, qualora vengano condotti in aree rurali vocate anche alla fruizione abituale di terzi, debbono essere muniti di museruola.

4) I cani a custodia delle abitazioni, fabbricati o giardini, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani;

6) Chiunque si occupi dell'alimentazione di animali d'affezione, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove gli animali sono stati alimentati;

e comunque vietato:

a. abbandonare animali domestici;

b. lasciare senza controllo all'interno del centro abitato gli animali domestici e che gli stessi lascino residui organici sulle piazze o pubbliche vie;

c. detenere animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo;

d. tenere in abitazione animali che recano disturbo alla quiete pubblica, sia a causa di rumori molesti che cattivi odori.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

I cittadini, gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della AUSL.

Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizza interventi di controllo della popolazione felina.

La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'AUSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.

Art. 13 – Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

È vietato bruciare sterpi, rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 14 – Rifiuti

Su tutto il territorio comunale a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori consegnati dall'Amministrazione comunale per il servizio di raccolta porta a porta, richiudendo il contenitore dopo l'uso e solo nei giorni previsti per la raccolta.

I contenitori, posizionati su suolo pubblico, devono essere ritirati all'interno delle proprie abitazioni dopo la raccolta da parte della ditta incaricata. In alcun modo non possono essere lasciati al di fuori delle abitazioni.

Qualora i contenitori di cui sopra siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti o macerie provenienti da lavori edili, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo di uso pubblico. Essi possono altresì essere conferiti, previa prenotazione, nei giorni stabiliti dall'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

È vietato manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Chiunque occupa cantieri di lavoro in aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area ed a restituirla al termine dell'occupazione, perfettamente libera e sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo e dovrà essere assicurato il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione del cantiere e nelle immediate vicinanze.

Il conferimento dei materiali derivanti da demolizioni, costruzioni, ristrutturazioni, è consentito esclusivamente presso discariche autorizzate, salvo diverse disposizioni emanate dai competenti uffici comunali. Non è in alcun caso possibile lo stoccaggio, il deposito o l'abbandono di tali materiali presso altri luoghi pubblici o privati, ubicati sul territorio comunale. Nel caso di aree private, qualora il proprietario sia diverso dal soggetto responsabile del deposito, la sanzione sarà combinata ad entrambi i soggetti.

Art. 15 – Impianti di condizionamento e ricezione radiotelevisiva

All'esterno degli immobili classificati nello strumento urbanistico in vigore nel *Centro Storico* sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento sulle facciate degli edifici visibili prospettanti le vie o spazi pubblici. L'installazione potrà essere effettuata nei cavedi e nelle porzioni delle coperture non visibili dalle pubbliche vie.

Sono vietate le installazioni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli edifici, visibili dalle strade e dagli spazi pubblici.

Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che non risultino visibili, ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.

I proprietari degli impianti esistenti dovranno adeguarsi al presente regolamento al momento in cui saranno effettuati interventi di rifacimento totale della copertura dell'immobile o di ristrutturazione dell'intero edificio.

Art. 16 – Atti contrari alla decenza morale

È vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.

È vietato accedere a locali o edifici pubblici in stato di palese alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti o psicotrope e di causare col proprio comportamento turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.

È vietato inoltre allontanarsi dai bagni pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

È vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico e circolare in costume da bagno.

È vietato lavare i veicoli, lavare o strigliare animali sulla pubblica via.

Art. 17. Divieto di sosta e stazionamento di caravan, autocarri, roulotte, tende

È vietato, su tutto il territorio comunale, in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e attendamento a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo. Sarà altresì possibile limitare la sosta per particolari condizioni e a seguito di motivati provvedimenti. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque la disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario. All'interno del centro storico è vietata, oltre a quanto sopra specificato, la sosta di autocarri e similari.

Art. 18 – Attività rumorose e utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici

Le attività di cantiere di qualsiasi genere non possono essere svolte dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 7:00.

I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc..

Per i circoli privati e i pubblici esercizi in generale (bar, pizzerie, ristoranti, locali notturni ecc.) ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e simili dalle ore 0.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, da rilasciarsi previa esibizione di idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla diverse normative.

Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per cucire, televisori, ecc. deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo o molestia al vicinato in particolare dalle ore 23:00 alle ore 08.00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Art. 19 – Utilizzo di dehors centro storico

L'utilizzo di dehors all'interno del centro storico, possono essere installati previa autorizzazione dell'ufficio tecnico e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. essere realizzati in legno non infissi stabilmente al suolo ed essere di facile rimozione;
2. le dimensioni massime non devono superare i 21,00 mq., è comunque facoltà dell'ufficio tecnico autorizzare a seconda del luogo di installazione minori superfici;
3. devono avere la copertura con telo o in pvc di colore adeguato secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico;
4. possono essere chiusi perimetralmente con materiale di facile rimozione e apertura e non chiusi con finestre o similare;

È facoltà dell'ufficio tecnico, per particolari esigenze collegate al traffico o ad altre esigenze pubbliche, non concedere l'utilizzo dei dehors o revocare in qualsiasi momento quelli autorizzati.

All'interno di via Roma e via San Giuseppe è vietato, su spazi pubblici, l'uso di dehors.

Art. 20 – Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta e/o petulante, nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche, di quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e qualora l'attività stessa esplica i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

2. È altresì vietato lo sfruttamento di minori e l'utilizzo di animali di qualsiasi specie durante la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere oggetto di sequestro cautelare ex art. 13 della legge 689/1981.

Art. 21 – Funzioni di Polizia Urbana – Sanzioni

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento è affidato agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale, del Comando Carabinieri Corropoli e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nelle varie articolazioni della struttura comunale appositamente delegati dal Sindaco.

I soggetti sopra citati nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici, privati accessibili al pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata al presente regolamento, con i principi e le procedure della legge 689/1981 e s.m.i..

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi seguenti il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. In osservanza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 689/81, le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria. L'ingiunzione relativa al pagamento della sanzione contiene anche l'ordine al trasgressore di procedere al ripristino dello stato dei luoghi entro un congruo periodo di tempo, trascorso il quale si procederà a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile della violazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art.4 comportamenti contrari al decoro urbano	€ 200,00	€ 5000,00
Art. 5 manutenzione degli edifici	€ 200,00	€ 1500,00
Art. 6 manutenzione aree adibite a cantiere	€ 200,00	€ 1000,00
Art. 7 deturpamento di edifici e beni pubblici privati	€ 1000,00	€ 10000,00
Art. 8 sgombero della neve	€ 25,00	€ 200,00
Art. 9 battitura di tappeti e altri oggetti	€ 50,00	€ 500,00
Art. 10 panni stesi all'aperto	€ 200,00	€ 1000,00
Art. 11 fontane pubbliche	€ 100,00	€ 500,00
Art. 12 cura e tutela degli animali	€ 100,00	€ 500,00
Art. 13 disposizioni sul verde privato	€ 50,00	€ 500,00
Art. 14 rifiuti	€ 50,00	€ 500,00
Art. 15 impianti di condizionamento e ricezione radiotelevisiva	€ 100,00	€ 500,00
Art. 16 atti contrari alla decenza morale	€ 500,00	€ 5000,00
Art. 17 divieto di sosta e stazionamento di caravan, autocarri, roulotte, tende	€ 200,00	€ 1000,00
Art.18 attività rumorose e utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici	€ 200,00	€ 1000,00
Art.19 utilizzo di dehors centro storico	€ 200,00 *	€ 1000,00 *
Art. 20 disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale	€ 500,00	€ 5000,00

*oltre alla rimozione delle opere abusive e/o difformi

Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis legge 689/81 si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale.

Art. 22 – Norme transitorie

Tutti gli interventi già in essere previsti nell'articolo 15 e non conformi al presente regolamento restano validi e dovranno adeguarsi al presente regolamento al momento in cui saranno effettuati interventi di rifacimento totale della copertura dell'immobile o di ristrutturazione dell'intero edificio.

Tutti gli elementi di arredo, insegne, bacheche, corpi illuminanti ecc. abusivamente installati su suolo pubblico e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimossi a cura del proprietario entro quindici giorni dal ricevimento di apposita ordinanza emessa dall'Amministrazione Comunale; in caso di inadempienza la rimozione sarà effettuata in maniera coatta dall'Amministrazione Comunale addebitando le spese relative e la rifusione di eventuali danni all'interessato.

Art.23 – Abrogazioni e disposizioni

Sono abrogati tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 24 – Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione come disposto dallo Statuto Comunale.